



COMUNE di FROSSASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Sergio De Vitis n.10 - C.A.P. 10060
Tel. 0121352104 – fax 0121352010 – CF 85003110013
comune.frossasco@comunefrossasco.it / comune.frossasco.to@legalmail.it
www.comunefrossasco.it

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

N. 1 DEL 11/04/2024

OGGETTO:

DIVIETO DI ATTIVITA' DI ARRAMPICATA SU ALCUNE VIE DI ROCCA SBARUA

IL SINDACO

Vista la legge 11 febbraio 1992 , n. 157 “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”;

Vista la legge regionale Legge regionale n. 5 il 19 giugno 2018 "*Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria*".

Vista la nota prot. n. 2927 del 10/04/2024 con la quale la Lega per l’abolizione della caccia (LAC) sezione Regione Piemonte, ha comunicato la presenza di una coppia di Falco pellegrino (Falco peregrinus) che è in cova presso la parete rocciosa Settore Placche Gialle di Rocca Sbarua nel comune di Frossasco, tra le vie chiodate di arrampicata denominate “Febbre gialla” e “Armandone”;

Tenuto conto che Il falco pellegrino appartiene all’Ordine dei falconiformi e con i suoi 80 - 120 cm di apertura alare, è noto soprattutto per l’elevata velocità, capace di superare in picchiata i 380 km/h;

Considerata la rarità della specie e la conseguente necessità di salvaguardare gli esemplari che hanno nidificato nella parete di Rocca Sbarua durante tutto il periodo di cova e svezamento;

Tenuto conto che i falchi pellegrini sono aggressivi quando difendono il loro nido, attaccando uccelli e mammiferi anche molto più grandi di loro, ed inoltre il successivo involo dei pulli potrebbe causare pericolo per chi pratica l’esercizio di arrampicata;

Ritenuto quindi, al fine di salvaguardare l’incolumità di chi pratica l’attività di arrampicata sportiva, di vietare l’attività sportiva su una porzione della parete cosiddetta “5 placca gialla” (cfr. <https://www.casacanada.eu/arrampicare-alla-rocca-sbarua/>) nelle seguenti vie denominate:

- dei Fratelli
- Febbre Gialla
- Armandone
- Tetti a Emme
- Il vecchio e il Pancione



COMUNE di FROSSASCO

Rilevato che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità per cui si impone di provvedere con urgenza;

Richiamato l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e demanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno 05.08.2008 che definisce l'incolumità pubblica "l'integrità fisica della popolazione" e sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

Dato atto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 115 del 07.04.2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, limitatamente al comma 4, poiché comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti";

Dato atto che è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (cfr. prot. n. 3013 del 11/04/2024)

ORDINA

- 1) Il divieto di arrampicata sportiva fino la 15 giugno 2024 su una porzione della parete cosiddetta "5 placca gialla" di Rocca Sbarua (cfr. <https://www.casacanada.eu/arrampicare-alla-rocca-sbarua/>) nelle seguenti vie denominate:
 - dei Fratelli
 - Febbre Gialla
 - Armandone
 - Tetti a Emme
 - Il vecchio e il Pancione
- 2) che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale;
- 3) Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia alla Prefettura di Torino; alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Pinerolo; alla Città Metropolitana di Torino; ai gestori del Rifugio Giuseppe Melano -Casa Canada; alla Lega per l'abolizione della caccia (LAC)

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).



COMUNE di FROSSASCO

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, ricorso al Prefetto di Torino (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO
dott. ing. Federico Comba